

INDICE STATUTO ASSIMPREDILANCE 19 / 9 / 2011

TITOLO I° Costituzione – Scopi – Sede

Art. 1	Costituzione.....	pag.	1
“ 2	Scopi.....	pag.	1
“ 3	Sede.....	pag.	2

TITOLO II° Disciplina dei soci

Art. 4	Qualifica dei soci.....	pag.	2
“ 5	Imprese associate.....	pag.	2
“ 6	Imprese assistite.....	pag.	2
“ 7	Soci aderenti.....	pag.	3
“ 8	Ammissione.....	pag.	3
“ 9	Durata del rapporto associativo.....	pag.	3
“ 10	Obblighi delle imprese associate.....	pag.	3
“ 11	Disciplina dei soci aderenti.....	pag.	3
“ 12	Perdita della qualifica di socio.....	pag.	4
“ 13	Contribuzione.....	pag.	4

TITOLO III° Organi dell'Associazione

Art. 14	Organi: elencazione.....	pag.	5
“ 15	Requisiti di eleggibilità alle cariche associative e modalità di svolgimento delle votazioni.....	pag.	5

SEZIONE 1 Assemblea generale

Art. 16	Composizione.....	pag.	6
“ 17	Convocazione.....	pag.	6
“ 18	Diritti di voto.....	pag.	6
“ 19	Attribuzioni.....	pag.	7

SEZIONE 2
Giunta

Art. 20	Composizione.....	pag.	7
“	21 Convocazione.....	pag.	8
“	22 Diritti di voto.....	pag.	8
“	23 Attribuzioni.....	pag.	8

SEZIONE 3
Comitato di Presidenza

Art. 24	Composizione.....	pag.	9
“	25 Convocazione.....	pag.	10
“	26 Diritti di voto.....	pag.	10
“	27 Attribuzioni.....	pag.	10

SEZIONE 4
Presidenza

Art. 28	Presidente: elezione, durata, attribuzioni.....	pag.	11
“	29 Vicepresidenti: elezione, durata, attribuzioni.....	pag.	11
“	30 Esecutivo: composizione, convocazione, attribuzioni.....	pag.	12

SEZIONE 5
Commissioni referenti

Art. 31	Composizione e attribuzioni.....	pag.	12
---------	----------------------------------	------	----

SEZIONE 6
Consigli di zona

Art. 32	Convocazione, diritti di voto, composizione, attribuzioni.....	pag.	12
---------	--	------	----

SEZIONE 7
Consulta delle specializzazioni

Art. 33	Composizione, attribuzioni, gruppi.....	pag.	13
---------	---	------	----

SEZIONE 8
Collegio dei sindaci

Art. 34	Nomina, durata e attribuzioni.....	pag.	14
---------	------------------------------------	------	----

SEZIONE 9
Collegio dei probiviri

Art. 35	Nomina, durata e attribuzioni.....	pag.	14
---------	------------------------------------	------	----

TITOLO IV°
Direzione

Art. 36 Direttore generale.....	pag. 14
“ 37 Regolamento del personale.....	pag. 14

TITOLO V°
Amministrazione del fondo comune e gestione economico finanziaria

Art. 38 Fondo comune.....	pag. 15
“ 39 Consigliere tesoriere.....	pag. 15
“ 40 Esercizio finanziario.....	pag. 15
“ 41 Liquidazione.....	pag. 15

TITOLO VI°
Gruppo Giovani Imprenditori Edili

Art. 42 Costituzione e rappresentanza.....	pag. 16
--	---------

NORMA TRANSITORIA.....	pag. 16
-------------------------------	----------------

Contiene anche i seguenti **REGOLAMENTI** :

◆ Regolamento n. 1 “Zone nelle quali è suddivisa l’Associazione per l’elezione dei consigli di zona”.....	pag. 17
◆ Regolamento n. 2 “Codice Etico”.....	pag. 19
◆ Regolamento n. 3 “Procedure per l’ammissione dei soci, la definizione delle quote di iscrizione e dei contributi associativi”.....	pag. 22
◆ Regolamento n. 4 “Soci aderenti: funzionamento dei gruppi di interesse”.....	pag. 24
◆ Regolamento n. 5 “Consulta delle specializzazioni”.....	pag. 25
◆ Regolamento n. 6 “Nomina dei Consiglieri onorari a vita”.....	pag. 26
◆ Regolamento n. 7 “Composizione Commissioni referenti”.....	pag. 26
◆ Regolamento n. 8 “Costituzione e funzionamento della Commissione di designazione”.....	pag. 27
◆ Regolamento n. 9 “Collegio dei probiviri”.....	pag. 28
◆ Regolamento n. 10 “Costituzione e funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili”.....	pag. 29

ASSIMPREDIL ANCE

Bozza di Statuto presentata dal Consiglio Direttivo all'Assemblea generale del 19 settembre 2011

TITOLO I° Costituzione Scopi Sede

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione costruttori edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza Brianza", in sigla "AIE Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza". Per uniformità ai loghi del sistema ANCE è ammessa in aggiunta la sigla ANCE Milano Lodi Monza e Brianza.

Art. 2 Scopi

L'Associazione non ha alcun fine di lucro. Essa ha per scopo di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.

In particolare l'Associazione:

- a) disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le imprese associate ed i lavoratori da esse dipendenti a mezzo della stipulazione di contratti collettivi, patti e concordati di lavoro;
- b) procede alla trattazione delle controversie collettive ed individuali di lavoro interessanti le imprese associate;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di norme di legge, od aventi efficacia di legge, che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce assistenza alle imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
- e) assume, nell'interesse delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado in nome proprio, ovvero in nome e per conto delle imprese associate o di alcune di esse, anche in contrasto tra loro;
- f) provvede alla rilevazione ed all'accertamento dei dati statistici riguardanti la produzione edile e/o complementare;
- g) disciplina i rapporti e favorisce intese con altre attività industriali e commerciali;
- h) elabora, occorrendo, in collaborazione con enti ed organismi competenti, privati e pubblici, eventuali programmi e piani per le attività edili e/o complementari, definendo in particolare comportamenti specifici delle imprese associate nei confronti di terzi;
- i) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, dettando anche norme in casi particolari;
- l) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- m) si adopera - come previsto dall'art. 35 - per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano tra le imprese associate, svolgendo opera di conciliazione tra le stesse e promuovendo all'occorrenza, ai sensi di legge, amichevoli intese ed arbitrati, a cui le imprese associate dovranno attenersi;
- n) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli enti ed organismi in cui sia richiesta o possibile la rappresentanza dell'Associazione;
- o) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese associate;

- p) attua e promuove iniziative per la formazione professionale delle maestranze e per la loro elevazione sociale e culturale;
- q) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- r) adempie a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale e compie, infine, tutti quegli atti o svolge quelle attività che appaiano, comunque, rispondenti od utili al raggiungimento dei fini sociali.

Art. 3 Sede

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Milano e sedi decentrate.
E' suddivisa nelle seguenti quattro zone:

1. Milano Città
2. Provincia di Milano
3. Provincia di Lodi
4. Provincia di Monza Brianza

Le imprese associate, in base alla loro sede legale, sono assegnate alle singole zone.
E' facoltà dell'impresa chiedere l'assegnazione ad altra zona in funzione della localizzazione della propria sede operativa.

Le imprese associate che non hanno sede legale nelle quattro zone territoriali suddette sono assegnate alla zona in cui è attiva la sede operativa.

In assenza di tali condizioni, ovvero non avere sede legale o sedi operative nelle quattro zone suddette, l'impresa è assegnata alla zona di Milano Città.

L'elenco dei Comuni appartenenti ad ogni singola zona è disciplinato nel Regolamento n. 1 "Zone nelle quali è suddivisa l'Associazione per l'elezione dei Consigli di zona".

Nell'ambito delle zone che sono anche Provincia l'Associazione può costituire nel capoluogo di Provincia sedi decentrate a seconda delle necessità organizzative locali.

L'Associazione può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali o nazionali. L'adesione è valutata e deliberata dalla Giunta, salvo ratifica da parte dell'Assemblea generale.

TITOLO II° Disciplina dei soci

Art. 4 Qualifica dei soci

Possono far parte dell'Associazione:

- le "imprese associate";
- le "imprese assistite";
- i "Soci aderenti".

Art. 5 Imprese associate

Fanno parte dell'Associazione in qualità di "imprese associate" le imprese industriali o artigianali esercenti, in forma di stabile organizzazione, l'attività edile e/o complementare, che uniformino la loro attività ai basilari principi di etica imprenditoriale.

Questi principi sono enunciati nel Regolamento n. 2 "Codice Etico" allegato, che forma parte integrante, a tutti gli effetti, del presente Statuto e nel quale sono anche previste le procedure idonee ad accertare il concreto rispetto dei principi stessi.

Art. 6 Imprese assistite

Fanno parte dell'Associazione in qualità di "imprese assistite" tutte le imprese industriali o artigianali, esercenti l'attività edile e/o complementare, iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, non già iscritte ad altre organizzazioni imprenditoriali.

Art. 7 Soci aderenti

Sono Soci aderenti:

- a) imprese o società non iscritte alle Casse Edili del sistema bilaterale ANCE e che non applicano il contratto collettivo di lavoro dell'edilizia;
- b) imprese iscritte in Casse Edili del sistema bilaterale ANCE e/o che applicano il contratto collettivo di lavoro dell'edilizia purché aventi una partecipazione di maggioranza di un'impresa già associata;
- c) consorzi di imprese purché le imprese consorziate che sono iscritte alle Casse Edili siano associate;
- d) associazioni temporanee tra imprese;
- e) persone che esercitano attività professionali interferenti con il settore delle costruzioni;
- f) enti o organismi pubblici o privati che svolgano attività collegate al settore delle costruzioni.

Art. 8 Ammissione

La domanda di ammissione quale impresa associata o aderente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto e dei suoi atti integrativi e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso.

L'ammissione è deliberata di volta in volta dalla Giunta su proposta del Comitato di Presidenza. In apposito allegato Regolamento n. 3 "Procedure per l'ammissione dei soci, la definizione delle quote di iscrizione e dei contributi associativi" deliberato dalla Giunta, sono definite le condizioni di ammissione e la documentazione necessaria.

Art. 9 Durata del rapporto associativo

L'iscrizione all'Associazione impegna l'impresa associata o aderente a tutti gli effetti.

Essa vale per tutto l'anno solare nel quale è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora le dimissioni non vengano notificate entro il 1° settembre dell'anno in corso.

In caso di modifiche statutarie o regolamentari, l'impresa associata o aderente ha diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, formalmente notificate dall'Associazione.

Agli effetti amministrativi e della corresponsione dei contributi associativi, il recesso opera solo con la fine dell'anno solare in corso al momento in cui è stato comunicato il recesso.

L'Associazione ha la facoltà di provocare procedimento giudiziario innanzi al Foro competente di Milano nei confronti delle imprese associate che si rendessero inadempienti nel pagamento dei contributi.

Art. 10 Obblighi delle imprese associate

Le imprese associate non possono, a pena di espulsione, far parte contemporaneamente, senza il benestare della Giunta, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione.

Le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria.

Le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo, pena l'espulsione, di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nelle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in cui detengono una partecipazione di maggioranza.

Art. 11 Disciplina dei Soci aderenti

Gli iscritti al Gruppo degli aderenti non possono far parte degli organi della Associazione, né ricoprire cariche sociali, né esercitare diritto di voto.

Possono, peraltro, partecipare a singole riunioni di Assemblee e Commissioni se invitati.

All'interno del Gruppo, sono costituiti i seguenti sottogruppi di interesse: Club Professionisti; Promotori Immobiliari.

La Giunta, su proposta del Comitato di Presidenza, può approvare la costituzione di nuovi gruppi di interesse.

Il funzionamento dei suddetti gruppi è definito nell'apposito Regolamento n. 4 "Soci aderenti: funzionamento dei gruppi di interesse".

Art. 12 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di impresa associata si perde per:

- a) dimissioni o recesso, ai sensi del precedente art. 9;
- b) espulsione motivata da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, deliberata dalla Giunta;
- c) cessazione dell'attività esercitata, notificata per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;
- d) esclusione deliberata dalla Giunta, su proposta del Comitato di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale.

La qualifica di impresa assistita si perde per:

- a) acquisizione della qualifica di impresa associata;
- b) cancellazione dalla Cassa Edile di Milano;
- c) iscrizione ad altra organizzazione imprenditoriale ed espressa rinuncia;
- d) esclusione deliberata dalla Giunta;
- e) volontà dell'impresa assistita.

La qualifica di impresa aderente si perde per:

- a) dimissioni o recesso ai sensi del precedente articolo 9;
- b) acquisizione della qualifica di impresa associata;
- c) decadenza dei requisiti di ammissibilità;
- d) cessazione dell'attività;
- e) espulsione motivata da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, deliberata dalla Giunta.

L'impresa è esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Associazione dal giorno della comunicazione del provvedimento.

Art. 13 Contribuzione

Tutte le imprese associate sono soggette alla corresponsione dei contributi associativi stabiliti, ai sensi dell'art. 23, lettera c) del presente Statuto, a favore dell'Associazione e, ove stabilito dalle norme relative, a favore delle altre organizzazioni cui la stessa abbia aderito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3.

La quota di iscrizione dell'impresa associata viene definita annualmente sulla base della delibera contributiva proposta dal Comitato di Presidenza e deliberata dalla Giunta. La delibera contributiva viene trasmessa a tutte le imprese associate entro il mese di gennaio e deve essere pagata entro il 30 luglio dello stesso anno. Le modalità di gestione del pagamento delle quote associative sono definite nel Regolamento n. 3.

La quota di iscrizione in qualità di socio aderente viene definita di volta in volta dall'Esecutivo sulla base delle indicazioni contributive approvate dalla Giunta.

Le imprese associate e i Soci aderenti sono anche tenuti ad osservare gli Statuti delle predette organizzazioni e le deliberazioni che fossero adottate, in base ad essi, dagli organi competenti.

Le imprese associate e i Soci aderenti sono tenuti a fornire all'Associazione gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie.

Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate.

Le imprese associate e i Soci aderenti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dall'Associazione nei limiti della sua competenza statutaria, ed altresì ad osservare scrupolosamente gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti allegati.

Essi si obbligano particolarmente alla piena osservanza delle clausole dei contratti, patti e concordati di lavoro e, in genere, di ogni regolamentazione che venisse debitamente approvata dai competenti organi dell'Associazione, in conformità alle norme stabilite nel presente Statuto. Le imprese associate possono, d'accordo tra loro, deferire all'Associazione, ai fini dell'art. 2 lettera m), le controversie che dovessero sorgere tra di esse.

TITOLO III° Organi dell'Associazione

Art. 14 Organi: elencazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) la Giunta;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) la Presidenza, composta da:
 - * Presidente;
 - * Vice Presidenti;
 - * Esecutivo;
- e) il Gruppo Giovani Imprenditori;
- f) le Commissioni Referenti;
- g) i Consigli di Zona;
- h) la Consulta delle specializzazioni;
- i) il Collegio sindacale;
- l) il Collegio dei Probiviri.

L'esercizio dei diritti associativi elettivi spetta alle imprese associate iscritte ed in regola con i versamenti dei contributi. L'esercizio dei diritti associativi elettivi non spetta alle imprese assistite e ai soci aderenti.

Art. 15 Requisiti di eleggibilità alle cariche associative e modalità di svolgimento delle votazioni

Possono essere eletti o nominati negli organi associativi i legali rappresentanti delle imprese associate o loro delegati muniti dei poteri di rappresentanza dell'impresa nel sistema ANCE. Detto requisito non è richiesto per la nomina dei componenti il Collegio sindacale.

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale senza limiti di rieleggibilità.

Le deliberazioni sono assunte mediante votazione palese o segreta, col sistema di volta in volta stabilito con votazione palese da parte dell'Assemblea dell'organo elettivo, su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa.

Tutte le votazioni relative a persone devono essere svolte a scrutinio segreto dopo che l'Assemblea dell'organo elettivo avrà nominato, con voto palese, tre scrutatori.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente dell'Assemblea dell'organo elettivo; in quelle segrete, la votazione deve ritenersi nulla e potrà essere rifatta a giudizio del Presidente dell'Assemblea dell'organo elettivo per due volte, dopo di che verrà adottata la votazione palese

Il componente che non partecipi a tre riunioni consecutive dell'organo nel quale è stato eletto, senza giustificata motivazione, decade automaticamente dalla carica.

Non esistono limiti alla rieleggibilità tranne che per la carica di Presidente dell'Associazione.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, con eccezione per i componenti il Collegio sindacale. Sono gratuiti anche gli incarichi, affidati dall'Associazione, presso organismi esterni. Non godono dei requisiti di eleggibilità alle cariche associative le imprese assistite e i Soci aderenti.

SEZIONE 1 ASSEMBLEA GENERALE

Art. 16 Composizione

L'Assemblea generale è composta da un rappresentante per ogni impresa associata.

Art. 17 Convocazione

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente dell'Associazione, ogni anno, di norma entro il 30 giugno, mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione anche via e-mail, e, in via straordinaria, con lo stesso preavviso, ogni qualvolta la Giunta lo deliberi, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno trenta imprese associate.

In entrambi i casi l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà delle imprese associate.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero delle imprese intervenute.

Art. 18 Diritti di voto

L'Assemblea generale è convocata e presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o dal Vice Presidente con delega alla legale rappresentanza.

Ogni impresa associata partecipante all'Assemblea generale ha diritto ad un voto.

Ciascuna impresa ha, inoltre, diritto ad ulteriori voti supplementari rapportati all'entità dei contributi associativi pagati nell'anno solare precedente quello nel quale viene tenuta l'Assemblea, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta.

Ogni impresa associata ha diritto ad un massimo di venti voti.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea, deve essere comunicata a ciascuna impresa l'entità dei suddetti contributi associativi e dei corrispettivi voti supplementari.

Dal quindicesimo giorno prima delle elezioni sono predisposti elenchi con le attribuzioni dei voti spettanti ad ogni singola impresa associata; gli elenchi sono consultabili solo ed esclusivamente presso la sede legale dell'Associazione.

Tali elenchi, in funzione di quanto previsto al successivo comma del presente articolo, potranno essere modificati e aggiornati d'ufficio fino a due ore prima delle elezioni.

Ciascuna impresa, entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data dell'Assemblea, può dimostrare in via documentale eventuali errori o deficienze di attribuzione ottenendo, previa richiesta, la relativa correzione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le modalità di voto sono stabilite nel precedente art.15.

A richiesta della maggioranza assoluta dei voti presenti la votazione può essere demandata ad un referendum da indirsi tra tutte le imprese associate.

E' fatto divieto alle associate di farsi rappresentare da altri in Assemblea.

Per la nomina alla carica di Presidente le delibere sono assunte secondo quanto stabilito al successivo art. 28.

Art. 19 Attribuzioni

Spetta all'Assemblea generale di:

- a) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- b) eleggere e revocare i Vicepresidenti e il Tesoriere;
- c) eleggere trentasei componenti della Giunta di cui sei eletti tra le imprese di specializzazione, di cui almeno uno per specializzazione, in rappresentanza della Consulta delle specializzazioni secondo quanto previsto dal Regolamento n. 5 "Consulta delle specializzazioni";
- d) nominare un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti;
- e) nominare il Collegio dei Probiviri;
- f) nominare su proposta della Giunta i Consiglieri onorari a vita, secondo le modalità dell'apposito Regolamento n. 6 "Nomina dei Consiglieri onorari a vita";
- g) approvare la relazione annuale presentata dalla Giunta sull'attività dell'Associazione;
- h) approvare il conto consuntivo annuale ed il conto preventivo dell'Associazione;
- i) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente Statuto;
- l) deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- m) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

SEZIONE 2 GIUNTA

Art. 20 Composizione

La Giunta è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dai sei Vice Presidenti;
- c) dal Consigliere Tesoriere;

- d) dai Presidenti degli Enti Paritetici;
- e) dai rappresentanti delle imprese in base alla zona di appartenenza come definito agli art. 3 e art. 32, secondo le modalità previste dal Regolamento n. 1;
- f) dai rappresentanti di tutte le imprese associate eletti in Assemblea generale fino al massimo di trentasei membri di cui sei in rappresentanza della Consulta delle specializzazioni, di cui almeno uno per specializzazione;
- g) dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- h) da tre membri del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori;
- i) dai Past President;
- l) dal Collegio dei Probiviri;
- m) dai Consiglieri onorari a vita.

Sono invitati senza diritto di voto:

- n) il past President del Gruppo Giovani Imprenditori ;
- o) sei membri invitati dal Presidente in rappresentanza dei soci aderenti.

Qualora nel corso del triennio decadano e/o vengano a mancare uno o più componenti della Giunta si provvederà d'ufficio a sostituirli nominando i primi non eletti delle rispettive liste elettive.

In mancanza di tali nominativi, i sostituti sono nominati dal Presidente.

I nuovi componenti resteranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono tutti gli altri.

Art. 21 Convocazione

La Giunta è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria su sua iniziativa, mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione, ed in via straordinaria, con lo stesso periodo di preavviso, ogni qualvolta il Comitato di Presidenza lo deliberi, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno il 10% dei suoi componenti: in entrambi i casi, la Giunta deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La Giunta è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, la Giunta s'intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.

I componenti della Giunta hanno l'obbligo di partecipare, personalmente, a tutte le riunioni della Giunta medesima ed a quelle dell'Assemblea generale.

I componenti assenti, senza adeguata giustificazione, alle riunioni per tre volte consecutive sono considerati decaduti dalla carica. La Giunta procede alle sostituzioni in conformità alle disposizioni del presente articolo.

I componenti decaduti cesseranno automaticamente anche da tutte le altre cariche elettive ricoperte nell'ambito dell'Associazione.

I verbali delle riunioni, compilati dal Direttore, sono sottoscritti dal Presidente ed approvati nella riunione successiva.

Gli stessi, una volta approvati, possono essere consultati con richiesta scritta indirizzata alla Presidenza da parte di ciascun associato.

Art. 22 Diritti di voto

Ciascun componente della Giunta ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità di voto sono stabilite all'art. 15.

Art. 23 **Attribuzioni**

Spetta alla Giunta di:

- a) eleggere, nel proprio ambito, cinque componenti del Comitato di Presidenza;
- b) eleggere i membri delle Commissioni Referenti così come previsto nello specifico Regolamento n. 7 "Composizione Commissioni referenti";
- c) determinare, di anno in anno, la misura del contributo di ammissione e dei contributi dovuti dalle imprese associate a favore dell'Associazione e, ove stabilito dalle norme relative, a favore delle altre organizzazioni cui la stessa abbia aderito ai sensi dell'art. 3, 4° comma del presente Statuto, nonché stabilire i criteri di attribuzione dei voti supplementari spettanti in sede di Assemblea generale;
- d) approvare tutti i Regolamenti previsti dal presente Statuto;
- e) approvare la costituzione di Gruppi di interesse all'interno dei soci aderenti;
- f) ratificare i contratti collettivi, patti e concordati di lavoro, nonché gli accordi economici e tutte le regolamentazioni di carattere generale stipulati od emanati dal Comitato di Presidenza;
- g) deliberare in merito alle linee strategiche ed operative dell'Associazione, nonché su ogni oggetto riguardante il funzionamento e l'attività dell'Associazione che venisse sottoposto al suo esame dal Comitato di Presidenza;
- h) suggerire e proporre al Comitato di Presidenza iniziative ed azioni mirate alla tutela dell'immagine, all'ampliamento del mercato, alla garanzia del prodotto edilizio;
- i) sovrintendere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune dell'Associazione e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
- l) esaminare ed approvare il programma di attività dell'Associazione contenente le proposte strategiche di lavoro programmate per l'anno successivo, sottoposte dal Comitato di Presidenza, anche al fine della formazione del conto preventivo;
- m) esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il conto preventivo annuali da sottoporre all'Assemblea generale. A tal fine, detti conti saranno messi a disposizione dei singoli componenti, per la sola consultazione, almeno due settimane prima della riunione, nella quale i conti stessi dovranno essere esaminati per l'approvazione;
- n) presentare all'Assemblea generale la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- o) ratificare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Comitato di Presidenza;
- p) nominare o designare i rappresentanti della Associazione in organismi esterni;
- q) approvare il regolamento del personale su proposta del Comitato di Presidenza;
- r) delegare in casi eccezionali, e per un periodo di tempo determinato, al Presidente, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, parte dei poteri e delle attribuzioni che le competono;
- s) nominare apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche persone non titolari o legali rappresentanti di imprese associate, ovvero terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominarne il Presidente ed il Vice Presidente;
- t) approvare il Regolamento n. 10 di "Costituzione e funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili";
- u) ratificare l'ammissione delle nuove imprese associate e dei soci aderenti deliberata dal Comitato di presidenza;
- v) escludere e espellere ai sensi dell'art. 12 le imprese associate e i soci aderenti.

SEZIONE 3 COMITATO DI PRESIDENZA

**Art. 24
Composizione**

Il Comitato di Presidenza è formato:

- a) dal Presidente eletto dall'Assemblea;
- b) da sei Vice Presidenti eletti dall'Assemblea;
- c) da sedici delegati delle zone tra quelli eletti in Giunta nelle rispettive Assemblies di Zona, di cui otto della zona Milano Città, quattro della zona Provincia di Milano, tre della zona Provincia di Monza e Brianza, uno della zona Provincia di Lodi;
- d) da tre delegati della Consulta delle specializzazioni tra i sei membri eletti in Giunta, di cui almeno uno per specializzazione;
- e) dal Presidente del Gruppo Giovani;
- f) dai Presidenti degli Enti Paritetici;
- g) dai Past President;
- h) dal Consigliere Tesoriere;
- i) da cinque membri eletti dalla Giunta tra i membri di Giunta;
- l) da quattro membri nominati dal Presidente.

Partecipano senza diritto di voto:

- m) i Consiglieri Onorari a vita;
- n) i Proviviri;
- o) un invitato, scelto dal Presidente, tra i membri del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori;
- p) due invitati, scelti dal Presidente, tra i soci aderenti.

Se nel corso del triennio decadono e/o vengono a mancare uno o più componenti del Comitato di Presidenza, il Presidente proporrà al Comitato di Presidenza stesso la sostituzione. La proposta dovrà essere approvata a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto. I nuovi componenti restano in carica sino al termine del triennio in cui scadono tutti gli altri.

**Art. 25
Convocazione**

Il Comitato di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni mese, ed ogni qualvolta lo decida il Presidente.

Il Comitato di Presidenza è, inoltre, convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvi i casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

I verbali delle riunioni, compilati dal Direttore, sono sottoscritti dal Presidente ed approvati nella riunione successiva.

Gli stessi, una volta approvati, possono essere consultati con richiesta scritta indirizzata alla Presidenza da parte di ciascun associato.

**Art. 26
Diritti di voto**

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità di voto sono stabilite all'art. 15.

Art. 27 **Attribuzioni**

Il Comitato di Presidenza ha il compito di provvedere alla conduzione dell'Associazione ed alla esplicitazione dell'attività della stessa.

Spetta, in particolare, al Comitato di Presidenza:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale e della Giunta;
- b) dare le direttive per la stipulazione dei contratti collettivi, patti e concordati di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese associate, di accordi economici con le rappresentanze di altre attività e di emanare norme ed istruzioni di carattere generale da applicarsi dalle imprese associate nell'esercizio della loro industria, salvo ratifica della Giunta;
- c) provvedere all'assunzione del Direttore determinandone le condizioni d'impiego;
- d) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse ed a vantaggio delle imprese associate;
- e) dare le necessarie direttive per l'esazione delle entrate e l'erogazione delle spese in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea generale;
- f) proporre alla Giunta la costituzione di gruppi di interesse all'interno dei Soci aderenti;
- g) avviare il provvedimento disciplinare nei confronti dell'impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni, salvo il diritto dell'interessata di interporre, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, ricorso al Collegio dei Probiviri per una decisione definitiva degli stessi;
- h) formulare alla Giunta le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione;
- i) avanzare proposte di nomina a Consigliere onorario;
- l) deliberare su tutte le questioni riguardanti il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento dell'attività che non siano espressamente riservate dallo Statuto ad altri organi della Associazione;
- m) sottoporre alla Giunta il piano di attività dell'Associazione anche al fine della formazione del conto preventivo;
- n) sottoporre alla Giunta il conto consuntivo e il conto preventivo proposto dal Consigliere Tesoriere;
- o) sottoporre alla Giunta la proposta di nomine in Enti e Organismi esterni;
- p) deliberare l'ammissione delle nuove imprese associate e dei Soci aderenti.

SEZIONE 4 PRESIDENZA

Art. 28 **Presidente: elezione durata attribuzioni**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea generale.

A tal fine, la Giunta nomina, su proposta del Comitato di Presidenza, una Commissione di designazione di tre membri, che abbiano i requisiti di cui all'art. 15, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 8 "Costituzione e funzionamento della Commissione di designazione", allegato al presente Statuto.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Il Presidente rappresenta, ad ogni effetto e in ogni sede, l'Associazione e sovrintende al buon andamento della stessa.

Spetta, in particolare, al Presidente:

- a) intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria ed amministrativa;

- c) convocare l'Assemblea generale, la Giunta, il Comitato di Presidenza e l'Esecutivo anche in via d'urgenza, stabilendo l'ordine del giorno delle singole riunioni;
- d) curare, in tutte le forme possibili ed idonee, che sorgano e permangano sempre più stretti e validi rapporti tra tutte le imprese associate e tra esse e l'Associazione;
- e) vigilare sull'ordinamento dei servizi della Associazione e su tutti gli atti amministrativi;
- f) proporre, in un unico elenco, tutti i Vicepresidenti e il Consigliere Tesoriere all'Assemblea Generale che li elegge;
- g) esercitare la vigilanza sull'attività dei settori e degli uffici periferici;
- h) invitare alle riunioni del Comitato di Presidenza e della Giunta esponenti della categoria aventi cariche presso l'A.N.C.E. o altre Associazioni consorelle, nonché quelle persone la cui partecipazione alle riunioni si prospetti utile per un migliore esame degli argomenti all'ordine del giorno. Gli invitati non hanno diritto di voto.
- i) invitare alle riunioni dell'esecutivo uno o più membri del Comitato di Presidenza.

Art. 29

Vicepresidenti: elezione, durata , attribuzione

Il Presidente propone all'Assemblea Generale i sei Vice Presidenti dell'Associazione indicando le deleghe ad essi assegnate, l'Assemblea con apposita votazione congiunta per i sei Vice Presidenti provvederà alla loro elezione.

I Vice Presidenti restano in carica un triennio e sono rieleggibili .

I Vice Presidenti hanno il compito di coordinare i lavori delle Commissioni Referenti.

Ogni Vice Presidente è Presidente di una Commissione Referente.

A un Vice Presidente è delegato dal Presidente il compito di sostituirlo in ogni funzione in caso di sua assenza o di impedimento.

Il Vice Presidente con delega ai rapporti sindacali assume anche il compito di coordinamento del "Comitato di Coordinamento degli Enti Paritetici", composto dai Presidenti eletti, rispettivamente, in Cassa Edile, ESEM e CPT.

Il Comitato di Coordinamento degli Enti Paritetici è convocato dal Vice Presidente delegato almeno una volta al mese e della riunione viene redatto apposito verbale a cura del Direttore Generale o suo delegato.

Il verbale del Comitato di Coordinamento degli Enti Paritetici, CCEP, viene trasmesso all'Esecutivo a cura del Direttore Generale.

Art. 30

Esecutivo: composizione, convocazione, attribuzioni

L'Esecutivo è costituito dal Presidente, dai sei Vice Presidenti eletti dall'Assemblea e a cui rispondono le Commissioni Referenti, dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, dal Consigliere Tesoriere e dal Direttore Generale , con funzioni di verbalizzante.

L'Esecutivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno tre componenti.

L'Esecutivo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Spetta, inoltre, all'Esecutivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale, della Giunta e del Comitato di Presidenza;
- b) assumere e licenziare il personale degli uffici, su proposta del Presidente secondo il regolamento del personale e determinarne il trattamento economico;
- c) esercitare, in caso d'urgenza, i poteri del Comitato di Presidenza, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica della Giunta nella prima riunione successiva.

SEZIONE 5 COMMISSIONI REFERENTI

Art. 31 Composizione e attribuzioni

Sono costituite le Commissioni referenti per i seguenti settori di attività:

- a) Commissione referente per i rapporti organizzativi;
- b) Commissione referente per i rapporti sindacali;
- c) Commissione referente per le opere pubbliche;
- d) Commissione referente per l'edilizia, la promozione immobiliare e il territorio;
- e) Commissione Referente per il Centro Studi;
- f) Commissione Referente per la Tecnologia e Innovazione.

Ciascuna Commissione Referente è affidata, con specifica delega del Presidente, ad un Vice Presidente.

Ciascuna Commissione è costituita da almeno 10 componenti che rappresentino tutti i tipi di impresa tenendo conto delle zone, delle tre specializzazioni dei lavori, nonché del Gruppo Giovani Imprenditori, secondo quanto specificato nel Regolamento n. 7 "Composizione Commissioni referenti" allegato al presente Statuto.

E' compito delle Commissioni elaborare proposte e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza e rispondere alle richieste di pareri sollecitati dalla Giunta e dal Comitato di Presidenza.

SEZIONE 6 CONSIGLI DI ZONA

Art. 32 Convocazione, diritti di voto, composizione, attribuzioni

Nelle quattro zone in cui è divisa l'Associazione ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sono assegnate le imprese associate.

Ai fini della elezione dei Consigli di Zona, il Presidente dell'Associazione convoca le Assemblee di zona entro i trenta giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea generale elettiva del Presidente dell'Associazione.

Ogni impresa partecipante ha diritto di voto così come previsto dall'art. 18 dello Statuto. Ogni impresa può votare in una sola zona.

Le imprese appartenenti ad ogni zona eleggono, secondo le modalità previste nel Regolamento n. 1 "Zone nelle quali è suddivisa l'Associazione per l'elezione dei Consigli di zona", durante le suddette Assemblee, i propri rappresentanti in Giunta con un minimo di due membri di Giunta per zona.

Tra gli eletti in Giunta ogni Assemblea di zona elegge i propri rappresentanti in Comitato di Presidenza.

Durante le suddette Assemblee di zona devono essere eletti i componenti dei Consigli di Zona in numero minimo di sette per zona.

Il Coordinamento del Consiglio di zona è assunto dal Consigliere eletto in rappresentanza della zona in Giunta che ha ottenuto il maggior numero di voti e assume la carica di Coordinatore del Consiglio di Zona.

I Consigli di Zona hanno il compito di:

- a) monitorare le attività svolte dalle istituzioni locali al fine di avviare le necessarie azioni utili alla tutela degli interessi collettivi delle imprese della zona e allo sviluppo del territorio;
- b) garantire il trasferimento delle linee strategiche dell'Associazione nei rapporti con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio;
- c) formulare proposte alla Giunta finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2 dello Statuto;
- d) promuovere lo sviluppo associativo tra le imprese del territorio secondo quanto previsto nel Titolo I° dello Statuto.

SEZIONE 7 CONSULTA DELLE SPECIALIZZAZIONI

Art. 33 Composizione, attribuzioni, gruppi

La Consulta delle specializzazioni è composta da sei componenti eletti dall'Assemblea generale secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.

Nella prima riunione di Giunta, i sei componenti eletti nominano tra loro i tre rappresentanti in Comitato di Presidenza delle imprese di specializzazione e tra questi nominano il Coordinatore della Consulta delle specializzazioni.

Fanno parte della Consulta delle specializzazioni tutti gli imprenditori con cariche sociali di imprese specializzate.

La Consulta delle specializzazioni ha il compito di rappresentare gli interessi delle imprese specializzate in seno alla Giunta al fine della tutela delle specificità delle imprese complementari.

Per una migliore articolazione della rappresentanza dei settori di specializzazione, ogni impresa specializzata è assegnata ad uno solo dei Gruppo di specializzazione sulla base dei requisiti stabiliti dal Regolamento n. 5 "Consulta delle specializzazioni", allegato allo Statuto.

Ogni membro di Giunta eletto in rappresentanza dei settori di specializzazione può richiedere al Coordinatore della Consulta delle specializzazioni la convocazione del gruppo di specializzazione al quale appartiene per affrontare questioni specifiche.

Delle riunioni dei singoli gruppi viene redatto apposito verbale a cura della struttura; copia del verbale approvato dai partecipanti alla riunione viene trasmesso a tutti i membri della Consulta delle specializzazioni.

SEZIONE 8 COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 34 Nomina, durata, attribuzioni

L'Assemblea generale nomina un Collegio dei sindaci composto da un Presidente, da due sindaci e da due supplenti, determinandone l'emolumento annuale.

I sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. Essi possono essere invitati ad intervenire alle riunioni della Giunta e partecipano alle Assemblee generali. Il Collegio sindacale dell'Associazione non è obbligato allo svolgimento del controllo contabile previsto per le S.p.A.

SEZIONE 9 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 35 Nomina, durata, attribuzioni

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea generale, è composto da tre membri effettivi ed un supplente, scelti fra persone che si distinguono per competenza, per preclari qualità morali e per notoria stima e prestigio nell'ambito della categoria.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni e può essere rieletto. Essi hanno il compito di esaminare e decidere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dagli atti integrativi, con provvedimento di carattere definitivo e quindi non più impugnabile, qualsiasi controversia che comunque sorga fra le imprese associate e l'Associazione, ovvero fra le imprese stesse, quando queste ne facciano richiesta.

In particolare, i Probiviri si pronunciano sui ricorsi presentati a termini dell'art. 5 del presente Statuto ed ai sensi di altre norme complementari dello Statuto stesso.

La carica e le funzioni dei Probiviri sono incompatibili con altre cariche elettive.

I componenti del Collegio dei Probiviri fanno parte della Giunta.

Il Collegio dei Probiviri funge, inoltre, a richiesta delle imprese associate o dell'Associazione, anche da arbitro amichevole compositore per la risoluzione di determinate controversie volontariamente sottoposte al suo giudizio. In tal caso, esso sarà tenuto all'osservanza delle norme di legge relative alla pronuncia degli arbitri.

Le modalità di funzionamento sono definite nel regolamento n. 9 "Collegio dei Probiviri" allegato allo Statuto.

TITOLO IV° DIREZIONE

Art. 36 Direttore generale

La Direzione è retta da un Direttore Generale e ad un Vice Direttore sono attribuiti i poteri del Direttore Generale in caso di suo impedimento od assenza.

La Direzione, sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente, provvede alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione in conformità alle deliberazioni degli organi statuari della stessa.

Il Direttore Generale, oltre ad esercitare l'attribuzione di cui all'art. 38, propone al Presidente l'assunzione del personale occorrente ed il suo licenziamento.

Art. 37 Regolamento del personale

Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale dipendente dall'Associazione è determinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta su proposta del Comitato di Presidenza.

TITOLO V°

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 38 **Fondo comune**

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi associativi in genere, si provvede mediante prelievi dal fondo comune. Il fondo comune è costituito: dalle quote e contributi di cui all'art. 13; dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione; dalle rendite e da ogni altra eventuale entrata. I singoli atti amministrativi relativi alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, riguardanti le entrate e le uscite, dovranno essere sottoscritti dal Consigliere Tesoriere e dal Direttore Generale dell'Associazione.

Art. 39 **Consigliere tesoriere**

Il Consigliere Tesoriere è eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente . Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Consigliere Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria dell'Associazione, secondo le deliberazioni e le direttive della Giunta.
In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Consigliere Tesoriere sono assolte dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente con delega alla legale rappresentanza.
Il Consigliere Tesoriere esercita le attribuzioni di cui all'art. 38 e cura l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 40.

Art. 40 **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo deve chiaramente rispecchiare la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
Il conto preventivo deve chiaramente rispecchiare, per singoli e distinti capitoli, il piano di attività approvato dalla Giunta, deve essere comparato con il consuntivo della precedente gestione e dei prevedibili sviluppi della situazione e con il probabile andamento della gestione economico-finanziaria dell'anno solare successivo.
Entrambi i conti, esaminati ed approvati dalla Giunta, sulla base degli schemi predisposti dal Consigliere Tesoriere con la collaborazione del Direttore Generale, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

I conti devono essere corredati da una relazione della Giunta e dei Sindaci sull'andamento della gestione associativa.
Tale documentazione sarà resa disponibile, per la sola consultazione dei singoli associati o aderenti, presso la sede dell'Associazione, dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale.
Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data dell'approvazione dei conti preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea generale a norma dell'art. 19 lett. h), alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base di un preventivo di spesa approvato dalla Giunta.
Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché il fondo comune od altri fondi di riserva.

Art. 41 **Liquidazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere sempre disposto dall'Assemblea generale all'uopo convocata.

La deliberazione relativa dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione e ne ratifica successivamente l'operato con la stessa maggioranza di voti.

In ogni caso, le eventuali attività residue potranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI ° GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Art. 42 Costituzione e rappresentanza

Nell'ambito di Assimpredil Ance è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili le cui regole di funzionamento sono definite dal Regolamento n. 10 "Costituzione e funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili" approvato dalla Giunta.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili è membro di diritto dell'Esecutivo, del Comitato di Presidenza e della Giunta. Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili deve nominare un proprio rappresentante in ogni Commissione referente.

NORMA TRANSITORIA

Fino a scadenza del rispettivo mandato sono confermate e rimangono in carica le attuali composizioni degli organi dell'Associazione.

Spetta alla Giunta deliberare in merito all'approvazione dei Regolamenti allegati al presente Statuto.

I Regolamenti sono pertanto sottoposti all'Assemblea Generale affinché si possano raccogliere pareri e suggerimenti per la Giunta.

REGOLAMENTI

Regolamento n° 1	“Zone nelle quali è suddivisa l'Associazione per l'elezione dei Consigli di zona”.
Regolamento n° 2	“Codice Etico”.
Regolamento n° 3	“Procedure per l'ammissione dei soci, definizione delle quote di iscrizione e dei contributi associativi”.
Regolamento n° 4	“Soci aderenti: funzionamento dei Gruppi”.
Regolamento n° 5	“Consulta delle specializzazioni”.
Regolamento n° 6	“Nomina dei Consiglieri onorari a vita”.
Regolamento n° 7	“Composizione delle Commissioni referenti”.
Regolamento n° 8	“Costituzione della Commissione di designazione”.
Regolamento n° 9	“Collegio dei Probiviri”.
Regolamento n° 10	“Costituzione e funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili”.

REGOLAMENTO n° 1

ZONE NELLE QUALI E' SUDDIVISA L'ASSOCIAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI ZONA

Art. 1

Assegnazione dei Comuni per zona

ZONA MILANO CITTA'

Comune di:

MILANO: Appartengono alla zona Milano Città tutte le imprese associate che non abbiano sede legale o amministrativa in altra zona.

ZONA PROVINCIA DI MILANO

Comuni di:

ABBIATEGRASSO, ALBAIRATE, ARCONATE, ARESE, ARLUNO, ASSAGO, BARANZATE, BAREGGIO, BASIANO, BASIGLIO, BELLINZAGO LOMBARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BINASCO, BOFFALORA SOPRA TICINO, BOLLATE, BRESSO, BUBBIANO, BUCCINASCO, BUSCATE, BUSSERO, BUSTO GAROLFO, CALVIGNASCO, CAMBIAGO, CANEGRATE, CARPIANO, CARUGATE, CASARILE, CASOREZZO, CASSANO D'ADDA, CASSINA DE' PECCHI, CASSINETTA DI LUGAGNANO, CASTANO PRIMO, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, CERRO AL LAMBRO, CERRO MAGGIORE, CESANO BOSCONI, CESATE, CINISELLO BALSAMO, CISLIANO, CORSICO, COLOGNO MONZESE, COLTURANO, CORBETTA, CORMANO, CORNAREDO, CUGGIONO, CUSAGO, CUSANO MILANINO, DAIRAGO, DRESANO, GAGGIANO, GARBAGNATE MILANESE, GESSATE, GORGONZOLA, GREZZAGO, GUDO VISCONTI, INVERUNO, INZAGO, LACCHIARELLA, LAINATE, LEGNANO, LISCATE, LOCATE TRIULZI, MAGENTA, MAGNAGO, MARCALLO CON CASONE, MASATE, MEDIGLIA, MELEGNANO, MELZO, MESERO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NERVIANO, NOSATE, NOVATE MILANESE, NOVIGLIO, OPERA, OSSONA, OZZERO, PADERNO DUGNANO, PANTIGLIATE, PARABIAGO, PAULLO, PERO, PESCHIERA BORROMEO, PESSANO CON BORNAGO, PIEVE EMANUELE, PIOLTELLO, POGLIANO MILANESE, POZZO D'ADDA, POZZUOLO MARTESANA, PREGNANA

MILANESE, RESCALDINA, RHO, ROBECCETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, RODANO, ROSATE, ROZZANO, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, SAN DONATO MILANESE, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN GIULIANO MILANESE, SAN VITTORE OLONA, SAN ZENONE, SANTO STEFANO TICINO, SEDRIANO, SEGRATE, SENAGO, SESTO SAN GIOVANNI, SETTALA, SETTIMO MILANESE, SOLARO, TREZZANO ROSA, TREZZANO SUL NAVIGLIO, TREZZO SULL'ADDA, TRIBIANO, TRUCCAZZANO, TURBIGO, VANZAGHELLO, VANZAGO, VAPRIO D'ADDA, VERMEZZO, VERNATE, VIGNATE, VILLA CORTESE, VIMODRONE, VITUONE, VIZZOLO PREDABISSI, ZELO SURRIGONE, ZIBIDO SAN GIACOMO.

ZONA PROVINCIA DI LODI

Comuni di: ABBADIA CERRETO, BERTONICO, BOFFALORA D'ADDA, BORGHETTO LODIGIANO, BORGO SAN GIOVANNI, BREMBIO, CAMAIRAGO, CASALETTO LODIGIANO, CASALMAIOCCO, CASALPUSTERLENGO, CASELLE LANDI, CASELLE LURANI, CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA, CASTIGLIONE D'ADDA, CASTIRAGA VIDARDO, CAVACURTA, CAVENAGO D'ADDA, CERVIGNANO D'ADDA, CODOGNO, COMAZZO, CORNEGLIANO LAUDENSE, CORNO GIOVINE, CORNOVECCHIO, CORTE PALASIO, CRESPIATICA, FOMBIO, GALGAGNANO, GRAFFIGNANA, GUARDAMIGLIO, LIVRAGA, LODI, LODI VECCHIO, MACCASTORNA, MAIRAGO, MALEO, MARUDO, MASSALENGO, MELETI, MERLINO, MONTANASO LOMBARDO, MULAZZANO, ORIO LITTA, OSPEDALETTO LODIGIANO, OSSAGO LODIGIANO, PIEVE FISSIRAGA, SALERANO SUL LAMBRO, SAN FIORANO, SAN MARTINO IN STRADA, SAN ROCCO AL PORTO, SANT'ANGELO LODIGIANO, SANTO STEFANO LODIGIANO, SECUGNAGO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA, SORDIO, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, TERRANOVA DEI PASSERINI, TURANO LODIGIANO, VALERA FRATTA, VILLANOVA SILLARO, ZELO BUON PERSICO.

Il Comune di San Colombano al Lambro, seppure in Provincia di Milano, viene attribuito alla "Zona Provincia di Lodi".

ZONA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Comuni di: AGRATE BRIANZA, AICURZIO, ALBIATE, ARCORE, BARLASSINA, BELLUSCO, BERNAREGGIO, BESANA IN BRIANZA, BIASSONO, BOVISIO MASCIAGO, BRIOSCO, BRUGHERIO, BUSNAGO, BURAGO DI MOLGORA, CAMPARADA, CARATE BRIANZA, CARNATE, CAPONAGO, CAVENAGO DI BRIANZA, CERIANO LAGHETTO, CESANO MADERNO, COGLIATE, CONCORREZZO, CORNATE D'ADDA, CORREZZANA, DESIO, GIUSSANO, LAZZATE, LENTATE SUL SEVESO, LESMO, LIMBIATE, LISSONE, MACHERIO, MEDA, MEZZAGO, MISINTO, MONZA, MUGGIÒ, NOVA MILANESE, ORNAGO, RENATE, RONCELLO, RONCO BRIANTINO, SEREGNO, SEVESO, SOVICO, SULBIATE, TRIUGGIO, USMATE VELATE, VAREDO, VEDANO AL LAMBRO, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA, VILLASANTA, VIMERCATE.

Art. 2

Consigli di zona: elezione, composizione, attribuzioni

Le imprese appartenenti ad ogni zona, secondo quanto stabilito dagli art. 3 e art. 32 dello Statuto in merito agli specifici requisiti, eleggono durante Assemblee appositamente convocate i loro rappresentanti.

Il Presidente dell'Associazione secondo quanto previsto all'art. 32 dello Statuto convoca le Assemblee di zona.

Ogni zona elegge durante le suddette Assemblee di zona:

- a) i propri rappresentanti in Giunta nella misura di un rappresentante ogni 50 imprese associate con un minimo di due Consiglieri di Giunta per zona;
- b) tra di essi elegge i componenti del comitato di Presidenza.

- 1- La zona Milano Città elegge otto componenti;
 - 2- la zona Provincia di Milano elegge quattro componenti;
 - 3- la zona Provincia di Monza e Brianza elegge tre componenti;
 - 4- la zona Provincia di Lodi elegge un componente.
- c) I Consiglieri di zona in numero minimo di sette che possono essere anche membri di Giunta;
- d) un rappresentante in ogni Commissione Referente.

I Consigli di zona sono composti:

- a) dagli eletti per l'incarico di membro di Giunta dall'Assemblea di zona;
- b) dagli eletti nelle Commissioni Referenti dall'Assemblea di zona;
- c) dagli eletti dall'Assemblea generale appartenenti alla zona;
- d) dai nominati dalla Giunta negli organi del sistema associativo;
- e) dai delegati dalla Giunta a ricoprire cariche sociali in enti o organismi esterni;
- f) dagli eletti per il Consiglio di zona nella misura minima di sette;
- g) dai membri del Gruppo Giovani Imprenditori Edili delle imprese appartenenti alla zona;
- h) dai Soci Aderenti della zona invitati dal Coordinatore del Consiglio di zona.

Il candidato che ha ottenuto più voti nella elezione dei membri per la Giunta nell'Assemblea di zona assume il ruolo di Coordinatore del Consiglio di zona.

Per la zona Milano Città e per la Zona Provincia di Milano è costituito il Consiglio Interzona presieduto dal Presidente dell'Associazione che si riunisce almeno tre volte all'anno.

I Consigli di zona durano in carica 3 anni.

Gli eletti non hanno limiti di rieleggibilità.

REGOLAMENTO N. 2

CODICE ETICO

Il Codice Etico ha lo scopo di sviluppare e rafforzare negli imprenditori associati Assimpredil Ance la coscienza dei valori civili e sociali, ispiratrice di comportamenti individuali, che concorrono a far assolvere alla categoria, nel contesto di una libera società pluralistica, la propria funzione, quale rilevante componente del progresso del Paese.

Nel varare il presente Codice, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto, Assimpredil Ance intende assolvere alla sua precipua ed indeclinabile funzione di operare per il raggiungimento della predetta finalità, nell'assolvimento dei suoi compiti statutariamente previsti, di moralizzazione e qualificazione della categoria.

Le imprese edili e complementari associate ad Assimpredil Ance si impegnano ad osservare le leggi, i regolamenti e le normative in genere emanati dallo Stato e dagli altri Enti pubblici, le disposizioni interne deliberate, a norma di Statuto, dall'Associazione, nonché le norme di comune correttezza civile e sociale nei confronti delle consociate e dei terzi.

Art. 1

Principio di concorrenza

Le imprese associate riconoscono nel principio di concorrenza la condizione necessaria per lo sviluppo del mercato che premia la qualità del prodotto, del processo produttivo e dell'impresa.

Art. 2

Principi di responsabilità e correttezza

Le imprese associate riconoscono nei principi di responsabilità e correttezza i contenuti della leale concorrenza e si impegnano a conformarsi a detti principi nello svolgimento della loro attività e nelle relazioni con tutti i protagonisti del processo produttivo.

Art. 3
Documentazione obbligatoria

Le imprese associate si impegnano ad operare in modo che loro tramite si realizzi la piena conoscenza delle caratteristiche organizzative, tecniche, finanziarie e gestionali del sistema associativo.

A tal fine si impegnano a costruire insieme all'Associazione un sistema di attestazione delle caratteristiche delle imprese, completo, aggiornato e veritiero.

A tal fine le imprese all'atto della richiesta di ammissione nel sistema associativo sono tenute a produrre il Certificato Camerale con dicitura antimafia, il certificato del casellario Giudiziale e una autodichiarazione dei carichi pendenti relativi al legale rappresentante e ai soci dell'impresa, al direttore tecnico. Ad integrazione della documentazione consegnata all'atto della iscrizione, per le imprese associate e aderenti, l'Associazione potrà richiedere periodicamente la documentazione di cui al precedente punto, che le imprese dovranno fornire.

Per le imprese che esprimono cariche sociali a qualunque titolo è richiesta annualmente la documentazione prevista per le imprese che chiedono di essere ammesse di cui al presente articolo.

Art. 4
Comportamenti dovuti

Le imprese associate si impegnano a tenere comportamenti che non falsino, limitino o distorcano in qualsiasi modo la leale concorrenza.

Costituiscono comportamenti dovuti, per gli associati e gli aderenti, la denuncia all'autorità giudiziaria, direttamente o attraverso i canali messi a disposizione dall'Associazione, di aver subito un'estorsione o altro delitto che, direttamente o indirettamente abbiano limitato la loro attività economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali.

Ed, in particolare, si impegnano a:

attuare sempre i principi di correttezza, lealtà, probità nei rapporti con i collaboratori, con la pubblica amministrazione, con i professionisti, con i fornitori, con la committenza pubblica e privata.

Art. 5
Collegio dei probiviri

Le imprese associate si impegnano al rispetto del presente Codice sottoponendosi al giudizio e alle decisioni del Collegio dei probiviri, riconoscendo validità e definitività al giudizio ed alle decisioni dallo stesso assunte.

In particolare accettano le seguenti condizioni:

- 1) di espulsione dell'impresa nel caso di:
 - a) condanna dell'amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità dell'impresa con sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle dette associazioni (art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203);
 - b) confisca, a seguito dei reati di cui al punto 1, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà dell'imprenditore;
- 2) sospensione dell'impresa nel caso di:
 - a) irrogazione in capo all'impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione e sicurezza finalizzate alla lotta alla mafia e alla criminalità organizzata;
 - b) emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra indicati;

- c) avvio di procedimenti penali a carico di amministratori o di altri soggetti legati all'impresa concernenti la commissione di uno dei sopracitati delitti o applicazione di misure cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano volontariamente comunicato all'associazione la propria autosospensione;
- 3) attivazione della procedura di giudizio dei Probiviri per l'applicazione delle sanzioni statutariamente previste in presenza di condotte omissive relativamente all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria di cui all'art. 4.

Art. 6 Procedura

Il Collegio dei probiviri procede, su richiesta motivata della Giunta, ad istruire e a decidere in merito ai casi di violazione del presente Codice, è loro facoltà comminare le seguenti sanzioni: deplorazione; sospensione degli effetti dell'iscrizione in termini di diritti attivi di voto per un periodo non superiore ad un anno; espulsione.

Le decisioni, motivate, sono notificate dal Collegio dei probiviri al Presidente dell'Associazione.

Il Collegio dei probiviri provvede su specifica e motivata richiesta della Giunta a fornire pareri in merito alla ammissione di nuove imprese ed alle segnalazioni di candidature di rappresentanti dell'Associazione in organismi esterni al sistema associativo.

Addendum procedurale

- 1) Il compito di controllare il concreto rispetto del Codice Etico da parte delle associate è affidato, in fase di accertamento, alla Giunta ed, in sede di decisione, al Collegio dei probiviri.
- 2) la Giunta attiva la funzione di accertamento qualora:
 - a. le sia sottoposta la richiesta da parte del diretto interessato, ovvero della singola associata che si dichiara interessata a far esaminare e giudicare il proprio comportamento;
 - b. le pervenga un atto formale di deferimento, ovvero qualora una qualsiasi associata senta il dovere di segnalare, a tutela dell'onorabilità della categoria e del prestigio dell'Associazione, un comportamento di altre associate in contrasto con i basilari principi di etica professionale. Chi prende l'iniziativa del deferimento dovrà fornire alla Giunta ogni possibile ed idonea informativa e documentazione, assumendosene la responsabilità;
 - c. il Comitato di Presidenza deliberi di sottoporre ad esame e giudizio il comportamento di una o più associate.
- 3) Il Presidente dell'Associazione espone alla Giunta le richieste di cui ai punti a-, b-, c- del precedente punto 2. I membri della Giunta, sentita la relazione tecnica del Vice Presidente rapporti organizzativi che ha il compito di raccogliere tutta l'informativa e la documentazione disponibile sentendo sia l'impresa soggetta ad accertamento che ogni altro soggetto, decidono a maggioranza dei presenti se procedere con la procedura di accertamento per violazione del presente Codice.
- 4) Qualora la Giunta decida di aprire la procedura di accertamento, provvederà per l'espletamento della procedura stessa alla costituzione di una Commissione composta dal Vice Presidente rapporti organizzativi e da sei suoi componenti eletti a maggioranza.
- 5) La procedura di accertamento dell'esistenza della violazione inizierà con la contestazione dettagliata degli addebiti all'associata, la quale potrà replicare, personalmente o mediante proprio mandatario, per iscritto.
- 6) La procedura di accertamento dovrà essere conclusa entro il termine di 30 giorni da quello di notifica dell'avvenuto deferimento, salvo proroga disposta, su richiesta della Commissione o dell'associata sottoposta ad accertamento, dalla stessa Giunta per un periodo massimo complessivo di non oltre due mesi.

- 7) La pronuncia della Commissione dovrà essere sufficientemente illustrata e potrà contemplare: - l'affermazione dell'accertato rispetto del presente Codice da parte dell'associata sottoposta ad accertamento; - l'affermazione della presunta violazione del presente Codice. In questo caso, la pronuncia sarà accompagnata dalla rimessione del caso all'esame ed al giudizio di merito del Collegio dei probiviri. La pronuncia stessa sarà comunicata alla Giunta e verrà notificata, al più presto, in via riservata, a cura del Presidente, all'interessata.
- 8) Il Collegio dei probiviri espleta il proprio incarico secondo le norme dello specifico Regolamento n. 9 per il funzionamento del Collegio dei probiviri, che si considererà parte integrante del presente Codice.
- 9) La pronuncia del Collegio dei probiviri, che sarà definitiva e quindi non impugnabile, sarà comunicata alla Giunta e verrà notificata, al più presto, in via riservata, a cura del Presidente, all'interessata.
- In caso di espulsione, la Giunta potrà, peraltro, dare al provvedimento la pubblicità che riterrà più conveniente.

REGOLAMENTO N. 3

PROCEDURE PER L' AMMISSIONE DEI SOCI , LA DEFINIZIONE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE E DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 1

Contenuti obbligatori della domanda di ammissione delle imprese associate

L'impresa che intende associarsi deve fornire la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici della sede legale e delle sedi operative;
- b) elenco delle imprese di cui detiene il capitale di maggioranza;
- c) certificato camerale completo con dicitura antimafia;
- d) certificato del casellario giudiziale e autodichiarazione dei carichi pendenti relativi al legale rappresentante, ai soci dell'impresa e al direttore tecnico;
- e) iscrizione Cassa Edile, numero operai e dipendenti, imponibile INAIL dell'anno precedente a quello della richiesta di iscrizione;
- f) dichiarazione fatturato iva dell'anno precedente a quello della domanda di iscrizione;
- g) autodichiarazione di appartenenza ad un settore di specializzazione;
- h) richiesta di iscrizione in una zona diversa da quella della sede legale;
- i) copia delle certificazioni SOA e delle altre certificazioni di cui l'impresa è detentrica;
- l) elenco dei lavori effettuati nell'ultimo biennio;
- m) liberatoria per il trattamento dei dati;
- n) dichiarazione di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti;
- o) indicazione di tre referenze fornite, di cui almeno una di impresa già associata.

Art. 2

Procedure di ammissione

Il Direttore Generale dell'Associazione provvede alla verifica dei dati forniti e a richiedere ai referenti delle imprese associate indicati, attraverso lettera formale, di segnalare eventuali motivazioni che ostino al perfezionamento della domanda di ammissione.

La pratica così perfezionata resta a disposizione per la sola consultazione del Comitato di Presidenza su richiesta di ogni membro.

Al Comitato di Presidenza è inviato, almeno 5 giorni prima della riunione, di volta in volta, l'elenco delle imprese che hanno chiesto di associarsi con le seguenti indicazioni obbligatorie:

ragione sociale,
sede legale,
sede operativa,

nome del legale rappresentante,
numero iscrizione Camera di Commercio e anno di iscrizione,
numero di iscrizione Cassa Edile di Milano Lodi Monza e Brianza e anno di iscrizione,
numero di operai iscritti nella Cassa Edile di Milano Lodi Monza e Brianza nel mese in cui è stata presentata la domanda,
eventuale iscrizione in altra Cassa Edile e numero di operai iscritti in tale Cassa Edile nel mese in cui è stata presentata la domanda ,
tipologia produttiva,
esito della verifica effettuata da parte degli uffici in merito alla richiesta documentale.
Deliberata favorevolmente la loro ammissione da parte del Comitato di Presidenza, la Giunta ratificherà l'ammissione.

Art. 3 Delibera contributiva

Ogni anno, entro il mese di ottobre, il Comitato di Presidenza sottopone alla Giunta la delibera contributiva per l'anno successivo.

La delibera contributiva deve indicare l'ammontare delle quote associative dovute da ogni impresa.

Tale delibera deve essere inviata a tutte le imprese associate al fine della determinazione del contributo dovuto da ogni singola impresa associata.

La delibera contributiva dovrà determinare le modalità di conteggio dei voti spettanti, ricordando che ai fini del calcolo dei voti valgono i conteggi derivanti dalla delibera contributiva approvata l'anno precedente a quello elettivo.

La delibera contributiva stabilisce anche le possibili forme di promozione associativa.

Art. 4 Regolamentazione del pagamento della contribuzione

Una volta emessa la delibera contributiva da parte della Giunta questa viene trasmessa a tutte le imprese associate e aderenti entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Il pagamento della quota associativa dovrà pervenire entro il 30 luglio del medesimo anno a seguito dell'invio del conteggio a cura di Assimpredil Ance.

Il termine di pagamento potrà discrezionalmente essere differito su richiesta scritta dell'impresa da pervenire inderogabilmente entro e non oltre il primo luglio.

Il conteggio viene elaborato sulla base del volume d'affari direttamente comunicato dalla singola impresa dietro richiesta di Assimpredil Ance; in mancanza della comunicazione del volume d'affari, l'importo del contributo verrà elaborato sulla base del fatturato dell'anno precedente, secondo il dato ANCE o il fatturato comunicato dall'impresa se già associata.

L'accertamento della verifica del pagamento del contributo per l'anno solare in corso avviene entro il giorno 1 del mese di ottobre del medesimo anno.

L'impresa associata/aderente si considera morosa se a seguito di tale accertamento risulta non avere pagato la quota associativa dell'anno in corso.

Di seguito l'Associazione potrà discrezionalmente valutare, in base all'importo del debito, le modalità di intervento, anche con facoltà di rivolgersi ad un legale per il recupero del credito.

Se non è pervenuta all'Associazione entro il termine di cui all'art. 9 notifica di dimissione, anche se morosa al 1° ottobre l'impresa dovrà versare i contributi per l'anno successivo.

Nel caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, da verificarsi con riferimento al giorno 1 ottobre del secondo anno di mora, l'Associazione procederà alla sospensione del servizio con riferimento all'anno solare successivo.

La sospensione verrà comunicata tramite lettera raccomandata presso la sede dell'impresa e varrà come comunicazione di espulsione dall'Associazione per l'anno successivo.

L'impresa morosa non potrà esercitare il diritto di voto.

Nel caso di mancata regolarizzazione del debito, che dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di sospensione, l'impresa morosa verrà definitivamente espulsa.

L'avvenuta espulsione verrà comunicata tramite lettera presso la sede dell'impresa. Una volta espulsa per il mancato pagamento della contribuzione, l'eventuale reinscrizione della medesima impresa non potrà avvenire se non a fronte del pagamento del debito nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 Modalità di ammissione dei soci aderenti

Il socio aderente, così come definito nell'art. 7 dello Statuto, deve fornire la seguente documentazione:

- dati anagrafici dell'impresa;
- legale rappresentante;
- certificato camerale completo con dicitura antimafia;
- autodichiarazione dei carichi pendenti del legale rappresentante e dei soci;
- iscrizione all'ordine nel caso di professionista;
- eventuale iscrizione in altra Cassa Edile del sistema bilaterale;
- descrizione dei lavori effettuati nell'ultimo biennio;
- copia delle eventuali certificazioni;
- numero dei dipendenti;
- dichiarazione di adesione ad uno dei gruppi di interesse.

La domanda di ammissione viene sottoposta all'Esecutivo che ne delibera la ammissibilità e stabilisce il contributo dovuto.

La Giunta delibera i criteri per la determinazione del contributo e ratifica l'ammissione del socio aderente.

REGOLAMENTO N. 4

SOCI ADERENTI: FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI INTERESSE

Art. 1 Gruppi di interesse già costituiti

In attuazione a quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto, i Soci aderenti possono proporre la costituzione di specifici gruppi di interesse.

Sono costituiti i seguenti gruppi di interesse denominati:

- ◆ club dei professionisti;
- ◆ gruppo promotori immobiliari.

All'atto dell'iscrizione ogni Socio aderente può dichiarare il proprio interesse ad essere inserito in uno specifico gruppo di interesse.

Art. 2 Creazione di nuovi gruppi di interesse

I Soci aderenti possono costituire dei Gruppi di interesse per altre categorie qualora raccolgano almeno 50 adesioni alla proposta di costituzione di un nuovo gruppo di interesse. I Soci aderenti possono partecipare ad un solo gruppo di interesse.

La richiesta deve essere inoltrata al Presidente, corredata dalla motivazione e dalle firme dei Soci aderenti richiedenti.

L'esecutivo esamina la richiesta e la sottopone alla Giunta che ne delibera la costituzione.

Art. 3
Attività dei gruppi di interesse

Il Presidente, sentito il parere consultivo dell'Esecutivo, nomina un coordinatore del gruppo di interesse che mantiene l'incarico fino a diversa disposizione del Presidente stesso.

Su richiesta di almeno 20 membri del gruppo di interesse il Presidente può riesaminare l'incarico e sentito l'Esecutivo, effettuare una nuova nomina per il coordinamento.

Il Presidente può invitare alla Giunta e al Comitato di Presidenza rappresentanti dei Soci aderenti secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Ogni coordinatore del gruppo di interesse può organizzare incontri al fine di esaminare specifiche questioni. Le convocazioni devono essere inviate a firma del Direttore Generale.

REGOLAMENTO N. 5

CONSULTA DELLE SPECIALIZZAZIONI

Art. 1
Appartenenza alle imprese specializzate

Le imprese associate possono richiedere l'attribuzione di impresa specializzata ai fini della elezione della consulta delle specializzazioni qualora:

1. autocertifichino che il fatturato prevalente, calcolato come media dei tre anni precedenti a quello in cui viene effettuata l'autocertificazione, sia stato realizzato per almeno il 50% effettuando lavori di specializzazione. L'impresa autocertificherà la sua appartenenza al gruppo di specializzazione pertinente dichiarando la disponibilità dei requisiti richiesti dal presente regolamento.
2. Posseggano una qualificazione SOA nelle categorie di specializzazione e/o siano iscritte alla Camera di Commercio con un codice ATECO primario o secondario attinente alle voci di specializzazione.

Art. 2
Elezione della Consulta delle specializzazioni e del coordinatore

Tutte le imprese a cui sia stata attribuita la qualifica di impresa specializzata eleggono come previsto all'art. 33 dello Statuto, durante l'Assemblea Generale elettiva del Presidente, sei membri, di cui almeno uno per specializzazione, che parteciperanno di diritto alla Giunta.

La Consulta delle specializzazioni è composta dai sei eletti in Giunta e da tutti gli imprenditori di imprese di specializzazione che ricoprono cariche sociali.

Nella prima riunione di Giunta i sei membri eleggono tra di essi i loro tre rappresentanti in Comitato di Presidenza di cui uno assumerà l'incarico di Coordinatore della Consulta delle specializzazioni.

La consulta delle specializzazioni, su proposta di uno dei sei membri, potrà deliberare con parere favorevole di altri tre membri, di invitare altre imprese appartenenti ai gruppi di specializzazione. Gli invitati non hanno vincoli numerici.

La Consulta delle specializzazioni proporrà alla Giunta l'elenco dei rappresentanti per i settori di specializzazione nelle Commissioni referenti.

Art. 3
Determinazione dei gruppi di specializzazione

Sono costituiti i seguenti tre gruppi di specializzazione: complementari alle attività di costruzioni edili, pali e fondazioni speciali; coperture impermeabili e coibentazione; tinteggiatura, verniciatura, decorazione, stuccatura e tappezzeria.

Può essere costituito un nuovo gruppo di specializzazione qualora sia presentata domanda da almeno 20 imprese non già appartenenti ad altro gruppo di specializzazione.

In occasione dei rinnovi elettorali triennali la singola impresa associata deve dichiarare all'Associazione la permanenza dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento per poter esercitare i diritti di voto.

La perdita dei requisiti comporta la sospensione dell'impresa stessa dal gruppo di specializzazione.

Ogni impresa può appartenere ad un solo gruppo di specializzazione.

Il coordinatore della Consulta delle specializzazioni può convocare riunioni dei singoli Gruppi di specializzazione, su richiesta al coordinatore della Consulta delle specializzazioni da parte di almeno un membro dei Consiglieri di Giunta eletti in loro rappresentanza, utili ad esaminare gli specifici problemi del settore di specializzazione.

REGOLAMENTO n. 6

NOMINA DEI CONSIGLIERI ONORARI A VITA

Art. 1 Disciplina

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 19, lett. f) dello Statuto, le condizioni e le modalità della nomina dei Consiglieri onorari a vita dell'Associazione, di competenza dell'Assemblea generale.

Art. 2 Requisiti

Possono essere nominati Consiglieri onorari a vita i legali rappresentanti delle imprese associate che hanno acquisito eccezionali meriti verso l'Associazione, per avere dato alla stessa lunga, costante e notevole attività negli organi direttivi e/o per avere promosso particolari iniziative o avviato a soluzione importanti problemi a favore della categoria, per avere rappresentato l'Associazione presso pubbliche amministrazioni o enti vari con continuità e senso del dovere, conferendo così prestigio all'Associazione ed alla categoria. Per legali rappresentanti si intendono le persone indicate nell'art. 15 dello Statuto.

Art. 3 Nomina

La proposta per la nomina a Consigliere onorario a vita deve essere avanzata al Presidente dell'Associazione, per essere sottoposta all'Assemblea generale, che deciderà a maggioranza assoluta dei voti presenti: da un numero di associati non inferiore al 5% degli iscritti all'Associazione, oppure dalla Giunta, a maggioranza assoluta dei presenti.

Le proposte di cui sopra saranno esaminate dall'Assemblea ordinaria o straordinaria, alla prima riunione successiva alla presentazione della proposta.

Art. 4 Diritti

Il Consigliere onorario ha diritto di intervenire a tutte le riunioni della Giunta come membro effettivo ed è invitato al Comitato di Presidenza senza facoltà di voto.

Art. 5 Perdita della qualifica

Nei confronti dei Consiglieri onorari restano valide le norme di cui all'art. 12 dello Statuto che stabiliscono la perdita della qualità di impresa associata, in quanto applicabili.

Art. 6
Albo dei Consiglieri onorari a vita

I Consiglieri onorari a vita saranno iscritti in apposito Albo. In caso di loro rinuncia all'onorifico incarico, in qualsiasi periodo dopo la nomina, ne sarà fatta annotazione nell'Albo stesso.

REGOLAMENTO n. 7

COMPOSIZIONE COMMISSIONI REFERENTI

Art. 1 **Nomina**

Il presente Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento delle Commissioni referenti.

La Giunta è l'organo competente a nominare i componenti, in numero non inferiore a dieci, delle sei Commissioni referenti.

L'attività delle Commissioni si svolge anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro.

Possono far parte delle Commissioni anche persone che non abbiano i requisiti di eleggibilità alle cariche sociali.

Al Comitato di Presidenza sono inviate tutte le convocazioni delle Commissioni referenti ed è facoltà dei membri prendervi parte se ritenuto utile.

Art. 2 **Composizione**

Ad ogni Commissione Referente partecipano di diritto: un rappresentante di ogni Consiglio di zona; tre rappresentanti della Consulta delle specializzazioni, uno per specializzazione; un rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Coordinatore della Commissione referente è il Vice Presidente nominato dal Presidente ed eletto dall'Assemblea.

Ogni Commissione referente elegge nel proprio ambito su proposta del Vice Presidente delegato al coordinamento della Commissione medesima, uno o più Vice Coordinatori della Commissione referente che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.

Art 3 **Convocazione**

Le Commissioni referenti devono essere convocate almeno 6 volte all'anno dal Direttore Generale su incarico del Vice Presidente delegato o quando lo richiedano almeno il 10% dei partecipanti della Commissione eletti dalla Giunta. Le Commissioni referenti si occupano:

- a) di approfondire i tempi specifici per i quali il Presidente, il Comitato di Presidenza o la Giunta riterranno di richiedere un parere tecnico;
- b) di analizzare i provvedimenti di interesse del settore che riguardano le tematiche di competenza ed esprimere pareri, suggerimenti e ogni commento utile allo sviluppo delle attività di lobby dell'Associazione;
- c) di monitorare tutti i lavori delle Commissioni referenti a livello regionale e nazionale. A tal fine i delegati dalla Giunta in rappresentanza dell'Associazione nelle Commissioni e Comitati di ANCE e di ANCE Lombardia devono far parte delle relative Commissioni e alle stesse devono inviare ogni informazione raccolta durante i lavori;
- d) di proporre iniziative o specifiche attività al Presidente;
- e) di individuare imprenditori che esercitino le deleghe di rappresentanza esterna in ogni attività richiesta dal Presidente.

Art 4
Organizzazione

Per ogni Commissione referente viene nominato un segretario individuato tra le persone della struttura. Il segretario deve redigere i verbali e predisporre le lettere di convocazione su indicazione del Vice Presidente delegato a firma del Direttore Generale.

REGOLAMENTO n. 8

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Art. 1
Nomina

Viene disciplinata la costituzione ed il funzionamento della Commissione di designazione di cui all'art. 28 dello Statuto.

Tre mesi prima la data di convocazione dell'Assemblea generale che deve eleggere il Presidente per il primo mandato, il Comitato di Presidenza propone alla Giunta una Commissione di designazione composta di tre membri.

La Giunta nomina la Commissione e ne indica il Presidente.

Art. 2
Compiti

La Commissione ha il compito di individuare, sentite le imprese associate che chiederanno di essere udite, uno o più candidati da proporre all'Assemblea generale per l'elezione del Presidente dell'Associazione.

Art. 3
Organizzazione

La Commissione deve consultare tutte le componenti dell'insieme associativo.

La Commissione può ampliare l'ambito delle consultazioni.

Le modalità di consultazione sono definite dalla Commissione di designazione che è assistita dal Direttore Generale dell'Associazione o da persona da lui delegata.

Dei lavori della Commissione deve essere redatto un verbale conclusivo, firmato di tre membri della Commissione, che costituisce la presentazione della candidatura o delle candidature all'Assemblea generale. Ogni candidatura presentata all'Assemblea generale deve essere accompagnata da almeno 20 segnalazioni di consenso espresse dai consultati.

REGOLAMENTO N. 9

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 1
Nomina

Il Collegio dei probiviri, nominato ogni tre anni dall'Assemblea generale, è composto da tre membri effettivi e un supplente, scelti fra persone che si distinguano per competenza, per preclari qualità morali e per notoria stima e prestigio nell'ambito della categoria.

Art. 2 Compiti

Il Collegio dei probiviri ha il compito di esaminare e decidere, secondo quanto è previsto dallo Statuto ed atti integrativi, con provvedimento di carattere definitivo e quindi non più impugnabile, qualsiasi controversia tra le associate e l'Associazione, ovvero, fra le associate stesse, quando queste ne facciano richiesta.

In particolare, il Collegio dei probiviri dovrà pronunciarsi sul concreto rispetto, nei casi di specie rimessi al suo esame, del Codice etico e sui ricorsi ad esso presentati.

Il Collegio dei probiviri fungerà, inoltre, a richiesta delle associate o dell'Associazione, anche da arbitro amichevole compositore per la risoluzione di determinate controversie volontariamente sottoposte al suo giudizio. In tal caso esso sarà tenuto all'osservanza delle norme di legge relative alla pronuncia degli arbitri.

Art. 3 Procedure

Fuori dei casi di pronuncia arbitrale, per cui varranno le norme di legge, il Collegio dei probiviri, nell'espletamento del proprio incarico, osserverà la seguente procedura:

- informerà, anzitutto, l'associata della sua sottoposizione a giudizio, comunicandole, in via riservata, le motivazioni del deferimento;
- inviterà la stessa associata a prospettare, entro congruo termine, personalmente e/o mediante proprio mandatario, per iscritto e/o verbalmente, le ragioni a propria discolpa, producendo qualsiasi tipo di documentazione e chiedendo anche l'eventuale audizione di terze persone;
- cercherà di concludere il procedimento e di emettere il proprio giudizio, che potrà anche essere assunto a maggioranza di voti, con la necessaria presenza di almeno due componenti, entro il più breve termine e, comunque, non oltre 60 giorni da quello della rimessione del caso da parte del Presidente dell'Associazione.

Tale termine potrà essere prorogato, per giustificate ragioni, con deliberazione dello stesso Collegio dei probiviri, per un massimo di altri 60 giorni.

Scaduto il termine stabilito senza che il Collegio dei probiviri abbia emesso il proprio giudizio, il Collegio stesso si considererà decaduto ed il procedimento resterà sospeso sino alla nomina del nuovo Collegio dei probiviri.

Art. 4 Sanzioni

La decisione del Collegio dei probiviri dovrà essere adeguatamente motivata e potrà contemplare:

- l'affermazione dell'accertato rispetto del presente Codice da parte dell'associata sottoposta a giudizio;
- l'affermazione dell'accertata violazione del presente Codice.

In quest'ultimo caso, la pronuncia sarà accompagnata dalla sanzione:

- della deplorazione;
- della sospensione dai diritti associativi, per un determinato periodo non superiore ad un anno;
- dell'espulsione dall'Associazione.

La pronuncia del Collegio dei probiviri verrà notificata, a cura del Presidente del Collegio stesso, alla Giunta dell'Associazione.

REGOLAMENTO N. 10

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Art. 1 Costituzione

Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Giovani ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 dello Statuto.

Art. 2 Denominazione

Nell'ambito dell'Associazione imprese edili e complementari della provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza, denominata Assimpredil Ance, è costituito, in Milano, il Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell'Assimpredil Ance, denominato "Gruppo Giovani Imprenditori Edili".

Art. 3 Scopi

Il Gruppo ha lo scopo precipuo di:

- stimolare nei Giovani Imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, tecnici, politici e culturali dell'industria in generale e dell'industria delle costruzioni in particolare;
- segnalare nominativi di propri componenti da inserire negli organi associativi;
- propagandare al di fuori del suo ambito l'azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni ed ogni altra utile forma di comunicazione.

Art. 4 Candidature

Possono candidarsi al Gruppo, a titolo personale:

- titolari e legale rappresentanti di imprese;
- parenti in linea retta di titolari e legali rappresentanti di imprese che partecipino in forma diretta o indiretta all'attività dell'impresa;
- dirigenti che abbiano responsabilità globale di gestione aziendale.

I candidati devono avere l'età compresa fra i 18 e i 40 anni ed ottenere preventivo parere favorevole dell'impresa di appartenenza.

Al fine dell'esercizio attivo del voto l'impresa deve essere regolarmente iscritta all'Assimpredil Ance ed avere una posizione contributiva in regola con la suddetta Associazione.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori Edili sentita la direzione Assimpredil Ance, decide insindacabilmente sulla ammissione dei candidati al Gruppo. L'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del 40° anno di età o per dimissione o per espulsione.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica oltre il 40° anno di età, fino alla scadenza del loro mandato.

Art. 5 Organi

Sono organi del Gruppo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 6 Assemblea: composizione

Fanno parte dell'Assemblea tutti gli iscritti.

Hanno diritto al voto, e valgono per la determinazione del numero legale, i soci aventi almeno tre mesi di anzianità e appartenenti ad impresa in regola con i contributi associativi.

L'Assemblea:

- determina la linea programmatica del Gruppo;
- elegge le cariche sociali nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 7 Assemblea: convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente una volta all'anno entro il 31 marzo, con avviso scritto inviato al domicilio di ogni associato almeno 15 giorni prima della data fissata, con allegato ordine del giorno.

Art. 8 Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri eletti dall'Assemblea con il sistema del voto limitato, con un massimo di tre preferenze.

Sono eleggibili solo gli aventi diritto al voto.

Sono eleggibili solo i candidati che non hanno compiuto alla data della Assemblea elettiva i 37 anni.

Le candidature devono pervenire almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. La permanenza in esso, nelle cariche di Presidente e Consigliere, non deve eccedere la durata globale e consecutiva di sei anni.

Art. 9 Consiglio Direttivo: attribuzioni

Il Consiglio Direttivo

- elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Gruppo (all'interno dei 6);
- svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi statutari nell'ambito delle direttive tracciate dall'Assemblea;
- assegna a sua facoltà di giudizio, incarichi particolari;
- nomina Commissioni per lo studio dei problemi specifici;
- esamina e delibera in merito alle domande di iscrizione;
- nomina tra i suoi membri i tre consiglieri che faranno parte della Giunta dell'Associazione.

I componenti il Consiglio Direttivo affiancano l'opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo e sono particolarmente preposti a:

- rapporti interni;
- rapporti economici e tecnici;
- rapporti esterni.

I componenti il Consiglio Direttivo sono membri di diritto delle Commissioni referenti Assimpredil Ance.

Art. 10
Consiglio Direttivo: convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al bimestre. Esso è convocato dal Presidente con ordine del giorno scritto da inviarsi con almeno 10 giorni di anticipo.

Art. 11
Elezione Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo nei 30 giorni successivi alla sua elezione, elegge nel proprio ambito, ed a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consigliere anziano, in ordine di iscrizione al Gruppo, presiede il Consiglio Direttivo fino ad avvenuta elezione del Presidente e ne propone la ratifica alla Giunta dell'Associazione.

Art. 12
Presidente: attribuzioni

Il Presidente:

- rappresenta a tutti gli effetti e presso tutti gli organismi il Gruppo Giovani Imprenditori Edili;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina e dirige l'azione del Consiglio Direttivo;
- opera per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e per l'osservanza del presente regolamento;
- dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due trienni consecutivi a quello della nomina.

In caso di impedimento o dimissioni, il Presidente è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice Presidente.

Art. 13
Organizzazione

Il Gruppo dispone di una propria segreteria che è inserita nella struttura organizzativa dell'Assimpredil Ance.

Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili predispose il proprio programma di attività annuale che viene sottoposto alla Giunta di Assimpredil Ance per approvazione nell'ambito del programma di attività dell'Associazione.

Sulla base del programma approvato dalla Giunta, il Direttore Generale formula una proposta di budget al Presidente dell'Associazione

Il tesoriere, nell'ambito della predisposizione del conto preventivo, tiene conto delle richieste di finanziamento presentate dal Gruppo Giovani e approvate dalla Giunta in funzione di specifiche attività.

Il Gruppo Giovani può finanziare la propria attività con sponsor.

Art. 14
Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto Assimpredil Ance.